

## **Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Artt. 35, 38**

(...)

### **Articolo 35**

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
3. bis) La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. bis) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27)
4. ter) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
9. bis) Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
10. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34)

(...)

## Articolo 38

### (Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
  - a. il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
  - b. le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
  - c. le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
  - d. la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.